



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ACCORDO DECENTRATO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI MANTENIMENTO E RE-TRAINING PER LE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE E/O DI SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Il giorno 6 del mese di agosto dell'anno 2015 presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile si sono incontrate le delegazioni titolari della contrattazione integrativa di livello centrale ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Dott. Ing. Gioacchino Giomi, Vice Capo Dipartimento Vicario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ed è composta dal Direttore Centrale per la Formazione, Dott. Ing. Emilio Occhiuzzi.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatarie dell'Accordo sindacale integrativo, per il quadriennio normativo 2006-2009, recepito con D.P.R. del 7 maggio 2008.

PREMESSO CHE

- il mantenimento e il re-training relativi a specifiche specializzazioni si impartiscono mediante attività formative, sulla base di quanto indicato nelle disposizioni di settore;
- in generale, il re-training presuppone anche il superamento di un esame finale teso a verificare il possesso delle conoscenze teoriche e delle competenze pratiche già acquisite nei corsi abilitativi;
- il mantenimento si fonda sull'esercizio di attività prefissate eseguite in forma congiunta con personale avente almeno la medesima abilitazione, senza esame finale;
- l'articolo 142 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplina la formazione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- gli articoli 94, 95 e 96 del D.P.R. 64/2012, Regolamento di servizio del Corpo Nazionale VV.F., disciplinano rispettivamente l'attività di formazione interna, la formazione per il conseguimento di abilitazioni, la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e l'addestramento operativo del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- l'articolo 28 del D.P.R. 7 maggio 2008, di recepimento dell'Accordo sindacale integrativo per il quadriennio normativo 2006-2009 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, recante le "Linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale", recita che *"la formazione è un fondamentale strumento di*

R. G. Giomi

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

aggiornamento e di crescita professionale del personale in servizio, di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione e di garanzia e miglioramento della sicurezza sul lavoro”;

- gli artt. 29, 30 e 31 del medesimo D.P.R. 7 maggio 2008 prevedono la specifica regolamentazione delle attività di formazione;
- l'articolo 32 del citato D.P.R. 7 maggio 2008, alla lettera d), prevede quale materie di contrattazione integrativa le “*linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale*”;
- il Decreto legislativo 81/2008 prevede precisi obblighi in capo al datore di lavoro in materia di formazione, al fine di assicurare la sicurezza dei lavoratori;

LE PARTI


- attesa la necessità di regolamentare con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale le modalità di mantenimento e re-training per le attività specialistiche e/o di specializzazione in possesso del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- vista l'attivazione della procedura di contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 1 lettera d), in data 11 giugno 2015;
- a seguito del confronto svoltosi tra le parti negli incontri preparatori del 18 giugno, dell'8 e del 28 luglio 2015;

CONVENGONO

di disciplinare le attività di mantenimento e re-training per le attività specialistiche e/o di specializzazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come previsto nel Regolamento, allegato al presente accordo, che ne costituisce parte integrante.


Dopo un anno dalla sottoscrizione si procederà alla verifica del presente Accordo.


IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO




LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

FNS CISL VVF 

FP CGIL VVF  (CON NOTA
A VERBALE)

UIL PA VVF 

USB PI VVF 

CONFSAL VVF 



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI MANTENIMENTO E RE-TRAINING PER LE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE E/O DI SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Per l'ambito di applicazione del presente regolamento sono tenuti in considerazione i presupposti di seguito indicati.

- Per molte specialità e specializzazioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sono previste attività di mantenimento e/o re-training, necessarie per far compiere con efficacia e in sicurezza le attività per le quali il personale è stato abilitato;
- la disciplina del mantenimento e/o re-training è demandata a circolari ministeriali, emanate a seguito di procedimenti negoziali, che individuano le periodicità e i contenuti delle attività da sviluppare o esercitare;
- le attività di mantenimento e/o re-training sono configurabili in quelle richiamate nell'art. 94 del regolamento di servizio che ne disciplina le modalità attuative;
- la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento professionale rientrano tra le misure antinfortunistiche connesse agli obblighi datoriali per la sicurezza sul lavoro e, in tale ambito, sono attuate le attività di mantenimento e/o re-training.

Art. 2

LINEE GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L'organizzazione delle attività di mantenimento e/o re-training deve essere condotta mediante criteri generali uniformi sul territorio in grado di assicurare il mantenimento delle abilitazioni operative in possesso del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tale organizzazione è fondata sulla programmazione e pianificazione delle attività, sulla individuazione di specifiche risorse economiche e strumentali, sulla definizione delle procedure applicative, nonché sul monitoraggio e controllo dei risultati ottenuti.

Art. 3

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Le attività di mantenimento e/o re-training devono essere programmate e pianificate nel rispetto delle linee di indirizzo di seguito riportate.

Fazio Libanore

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- l'attività di mantenimento e/o re-training deve essere svolta obbligatoriamente dal personale nell'orario di servizio. A tal fine tutto il personale, sulla base delle abilitazioni possedute è inserito in turni di programmazione stabiliti dal Direttore Regionale;
- le Direzioni Regionali e i Comandi Provinciali dovranno curare tutti gli aspetti organizzativi e logistici necessari ad assicurare il corretto svolgimento delle attività, sulla base delle disposizioni vigenti;
- nella programmazione temporale di cui sopra, ciascun operatore è tenuto a prestare obbligatoriamente l'attività per mantenimento e/o re-training nell'ambito dei turni di lavoro che, di norma, sono quelli diurni di pertinenza, individuati sequenzialmente nell'ambito dei turni feriali anche a prescindere da quanto attualmente previsto da altre circolari in materia, il cui numero è stabilito in funzione delle abilitazioni possedute e della periodicità di addestramento richiesta. Ai fini dello svolgimento dell'attività prevista, il personale che presta servizio con orario di lavoro giornaliero dovrà essere inserito nella programmazione del personale turnista. Per le ore eccedenti rese al di fuori dell'orario di lavoro sarà applicato quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. 07.05.2008, nell'ambito del budget assegnato a ciascun Ufficio;
- eventuali attività residuali di maggiore complessità che richiedono la partecipazione contemporanea di personale impegnato in più turni, potranno essere autorizzate al di fuori dei turni di pertinenza, in servizio straordinario, da compensare con ore di recupero o con emolumenti accessori nell'ambito del budget assegnato a ciascun Ufficio;
- l'individuazione dei turni di mantenimento e/o re-training del personale deve essere effettuata dai Direttori Regionali d'intesa con i Comandanti Provinciali, sulla base di criteri di omogeneità territoriale sia provinciale che regionale, tenendo conto dell'individuazione dei siti di addestramento, anche al fine della minimizzazione delle distanze chilometriche dalle sedi di servizio ove è presente il personale dipendente, delle loro peculiari caratteristiche, oltre che degli istruttori eventualmente necessari, ottimizzando le risorse umane e strumentali da impiegare;
- il personale operativo in servizio presso gli Uffici Centrali, individuati ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo 139/06, dovrà essere inserito in programmazioni coordinate dalle Scuole Centrali Antincendi, previa intesa con i Dirigenti responsabili;
- il personale impegnato nell'attività di mantenimento e/o re-training è da considerarsi inserito nel dispositivo di soccorso regionale in squadre, queste ultime utilizzabili per indifferibili e/o specialistiche esigenze emergenziali, riconoscendo loro le relative indennità accessorie.

[Handwritten signature]

[Handwritten initials and signature]



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 4

PROCEDURE APPLICATIVE

In linea con l'organizzazione sopra indicata, il modello organizzativo può essere sviluppato secondo le indicazioni di seguito indicate:

- Deve essere effettuata una ricognizione di tutto il personale operativo dipendente, compreso quello specialista, dagli Uffici Centrali, dai Comandi Provinciali e dalle Direzioni Regionali, ordinata per tipologia di specializzazione posseduta, sede di servizio, tipologia e durata dell'attività di mantenimento e/o re-training necessari (sulla base di quanto previsto da ciascuna disposizione ministeriale, che sinteticamente sono riepilogate nella tabella allegata), in modo da determinare in termini di ore il fabbisogno formativo globale, di specialità e/o specializzazione posseduta, evidenziandone la distribuzione sul territorio;
- deve essere effettuata la ricognizione di tutti gli istruttori presenti sul territorio regionale di competenza, utilizzabili per lo svolgimento dell'attività programmata prevista presso i siti individuati per ciascuna specialità/specializzazione;
- devono essere individuati per ciascuna specialità e/o specializzazione i siti idonei all'espletamento delle attività di mantenimento e/o re-training, finalizzati anche ad accrescere il grado di operatività del personale in relazione alle funzioni da svolgere (art. 142, co. 4, D.Lgs. 217/05), in modo da minimizzare gli spostamenti del personale, per il quale dovranno essere previsti i relativi mezzi di trasporto, con monitoraggio dei relativi costi;
- devono essere applicati i programmi ed i supporti didattici coordinati dalla Direzione Centrale per la Formazione per l'abilitazione, la formazione, la standardizzazione e l'aggiornamento degli istruttori professionali e di specialità necessari;
- per ciascun Ufficio Centrale o Territoriale, di norma, potranno partecipare all'attività di mantenimento e/o re-training programmata un numero di unità di personale pari a 1/20 dell'organico del turno, arrotondato per difetto, fermo restando il diritto al congedo ordinario dei dipendenti entro i numeri già stabiliti dalle previgenti disposizioni;
- il re-training viene svolto, di norma, in turno diurno feriale. Il Direttore Regionale potrà autorizzare eccezionalmente la suddetta attività anche nei turni prefestivi e/o notturni e festivi di norma per recuperare attività di re-training non compiute per particolari esigenze operative;
- gli operatori specialisti e gli specializzati aeroportuali, cinofili, aerosoccorritori ed altri specificamente individuati dai Direttori Regionali di norma svolgeranno l'attività per gruppi omogenei;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- l'organizzazione del programma annuale di mantenimento e/o re-training deve essere sviluppato su un minimo di 40 settimane nel corso dell'anno, con individuazione nominativa del personale che deve effettuare l'attività, in funzione della distribuzione dello stesso sul territorio;
- all'esito dell'attività verrà aggiornato il Libretto di formazione individuale (LIF) per il personale che ha partecipato con profitto.

Art. 5

MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ

Al fine di monitorare il corretto adempimento dell'attività e controllare l'applicazione delle procedure sopra indicate si riportano di seguito le azioni da intraprendere sia a livello centrale che periferico:

- i Direttori Regionali avranno cura di verificare il corretto adempimento dell'attività di mantenimento e/o re-training e i corrispondenti aggiornamenti in sede provinciale del LIF, nonché di provvedere all'attuazione dei programmi previsti per tutto il personale dei Comandi Provinciali dipendenti;
- il coordinamento nazionale dell'attività sarà effettuato dalla Direzione Centrale per la Formazione che, a tal fine, si interfacerà con le Direzioni Regionali per la definizione dei programmi e dei supporti didattici da utilizzare, nonché per l'abilitazione, la formazione, la standardizzazione e l'aggiornamento degli istruttori professionali e di specialità necessari, oltre che per i risultati attesi;
- i Direttori Regionali, annualmente, trasmetteranno alla Direzione Centrale per la Formazione un report statistico sull'attività di mantenimento e re-training, con evidenza dei risultati e delle criticità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ALLEGATO

Abilitazioni				
Abilità (1)	Disposizione di riferimento (2)	Descrizione (3)	Mantenimento (4)	Re-training (5)
TPSS	Circ. n. 6 del 20.04.2007	Tecniche di Primo Soccorso Sanitario	-	Obbligatorio ogni 12 - 18 mesi con programma di due giornate consecutive per complessive 16 ore (rif. Legge n. 120 del 3.4.2001 e s.m.i.)
SAF 1B	Circ. M.I.S.A. n. 3 del 28.03.2001	Soccorso Speleo Alpino fluviale	su manovre stabilite da effettuarsi annualmente	-
SAF 2A	Circ. M.I.S.A. n. 3 del 28.03.2001		su manovre stabilite da effettuarsi annualmente	-
SAF 2B	Circ. M.I.S.A. n. 3 del 28.03.2001		su manovre stabilite da effettuarsi annualmente	-
SAF FLUV.	Circ. M.I.S.A. n. 3 del 28.03.2001		su manovre stabilite da effettuarsi annualmente	-
Cinofili	Circ. n. 1 del 18.02.2011	Soccorso con cani	-	su manovre stabilite da effettuarsi mensilmente
NBCR 2	Circ. n. 5 del 13.05.2004	Soccorso batterologico, chimico e radiologico	su manovre stabilite da effettuarsi mensilmente - durata 12 ore	-
NBCR 3	Circ. n. 5 del 13.05.2004		su manovre stabilite da effettuarsi mensilmente - durata 18 ore	-
Aeroportuale	Circ. n. 12565 del 07.04.2014	Soccorso in aeroporto	-	su manovre stabilite da effettuarsi con cadenza di 24 mesi - durata 16 ore
USAR	Circ. EM 05/2013 del 25/07/2013	Ricerche e salvataggio sotto macerie	-	su manovre stabilite da effettuarsi con cadenza annuale - durata 36 ore

Ruggero Abenay

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco

ACCORDO DECENTRATO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI MANTENIMENTO E RE-TRAINING PER LE ATTIVITA' SPECIALISTICHE E/O DI SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

NOTA A VERBALE

Roma, 6 agosto 2015

La FP-CGIL VVF ha sottoscritto l'accordo succitato, anche a fronte dell'accoglimento di molte delle proposte avanzate, ritenendo lo stesso imprescindibile poiché vengono finalmente individuati criteri validi per tutto il territorio nazionale, tali da regolamentare in modo omogeneo e costante il mantenimento e re-training delle attività specialistiche e/o di specializzazione in possesso del personale del CNVVF.

La FP-CGIL VVF ritiene altresì positivo che gli aspetti organizzativi e logistici necessari per assicurare il corretto svolgimento delle attività di cui sopra sia curato dalle Direzioni Regionali e dai Comandi, a maggior ragione poiché l'eventuale segnalazione di criticità determinerà che l'accordo in parola – anche a seguito della nostra puntuale richiesta – sarà oggetto di ulteriore valutazione e revisione entro un anno dalla sua stipula.

Tuttavia, tutto ciò premesso, a fronte dell'indisponibilità della Parte Pubblica di recepire alcune ulteriori osservazioni già a margine dell'odierna contrattazione, riteniamo necessario evidenziare alcuni punti che, a nostro avviso, pur non essendo dirimenti, avrebbero sviluppato meglio taluni aspetti dell'accordo.

In particolare, sarebbe stato utile inserire nella tabella delle abilitazioni, giusto al fine di avere un quadro complessivo più esaustivo e completo, tutte "le specializzazioni", nonché la patente nautica, in quanto soggetta a sua volta all'attività di mantenimento, così come sarebbe stato importante cominciare ad ipotizzare – ed in tale senso si chiede un concreto e rapido impegno dell'Amministrazione – un percorso simile anche per le patenti terrestri, a partire dai mezzi speciali, e per i soccorritori acquatici.



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

del 06/08/15

NOTA A VERBALE

ACCORDO DECENTRATO MANTENIMENTO E RE-TRAINING

IN RIFERIMENTO alla costante presenza del termine di obbligatorietà della formazione, riferendosi oltremodo al regolamento di servizio, condizione non è accettabile oltre che non corrispondente a quanto previsto dal CCNL. Nello specifico: *“siamo contrari all’uso della parola **obbligatorio in generis**, manca infatti una lista esatta dei corsi ai quali ci si riferisce. Allo stato attuale non si è in grado di sapere quali siano i corsi obbligatori e quali no. In linea di principio potremmo accettare una norma, per il mantenimento, più restrittiva solo per i pacchetti base, vedi TPSS (il cui mantenimento è di 18 ore) che comunque dovrebbe espletarsi in turno (per quanto possibile) e fuori turno, su base volontaria e a pagamento”.*

IN RIFERIMENTO al previsto calcolo, di nuova introduzione, che impone ad 1/20 del personale in servizio di essere impegnato nel turno giornaliero in addestramento obbligatoriamente è alla luce anche dell’attuale “riordino del CNVVF” è da considerarsi una formula inapplicabile e quindi facilmente traducibile in uno strumento di obbligo per i lavoratori. Nello specifico: *“riteniamo che un programma articolato su 40 settimane sia inattuabile, la quale calcolata sulla base di 1/20 si traduce in una non garanzia di efficacia, oltre a ciò siamo certi che la sola ipotesi di copertura del totale dei re-training, visti gli esigui organici, creerà in molti comandi problemi di sostenibilità del soccorso oltre alla produzione di un sovraccarico di lavoro a danno del personale”.*

IN RIFERIMENTO alla possibile e preventivabile, da parte del datore di lavoro, anche di prestazioni notturne e nei festivi da parte dei lavoratori in funzione della formazione obbligatoria. Si ritiene tale condizione contro ogni ammissibile accettazione. Nello specifico: *“la scrivente aveva chiesto l’abrogazione di tale formula o in limitazione l’introduzione di una dicitura che salvo particolari situazioni motivate e autorizzate e previo nulla osta delle OO.SS. considerasse la tutela dei lavoratori il principio cardine”.*

Quindi alla luce di quanto, in sintesi espresso, e in riferimento a quanto verbalizzato durante le fasi d’incontro la scrivente ritiene, in funzione anche dei principi normativi che fanno da riferimento all’accordo proposto (Legge 252, DL 217 e DPR 64) tale proposta introduttiva di principi pericolosi per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori e delle connettenti norme contrattuali.

QUINDI LA SCRIVENTE OLTRE A CONTESTARE, TALE ACCORDO, NON RITIENE DI FIRMARLO.

per il Coordinamento Nazionale USB VVF

Costantino Saporito

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

www.vigilidelfuoco.usb.it - fax:06874597394 - vigilidelfuoco@usb.it - pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

Via dell'Aeroporto 129 – 00175 – ROMA – Centralino 0659640004